

Oggetto Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, rappresentati in Italia dal Rappresentante Generale dei LLOYD'S in Italia, mediante il corrispondente Assigeco Srl - periodo 30/09/2016- 30/09/2018. Impegno

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ e delle risorse assegnate mediante approvazione del PEG 2016², determina di:

- affidare, per il periodo 30/09/2016-30/09/2018, il servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei Lloyd's of London, Sindacato IPR, rappresentati in Italia dal Rappresentante Generale dei LLOYD'S in Italia, con sede legale in corso Garibaldi 86, 20121 Milano (MI), - P.I. 07585850584, mediante il corrispondente Assigeco Srl ('Coverholder'), con sede legale in Via Crivelli, 26 - 20122 - Milano - P.I. 08958920152, per un importo complessivo di € 15.726,00;
- impegnare la somma di € 15.726,00 a favore del broker dell'Agenzia, Assiteca B.A. S.p.A., con sede legale e operativa in Via Bruno Buozzi 10, 10123 Torino, C.F. 03653290589; P.IVA 04121950010.

Motivazione

L'attività istituzionale svolta dai soggetti legati da rapporto di servizio o di mandato con l'Agenzia, comporta rischi di insorgenza di Responsabilità Civile, Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile con conseguente pregiudizio economico per l'Agenzia.

L'art. 26, comma 1 dello Statuto prevede che il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

Tale disposizione deve essere letta alla luce delle sentenze di una consolidata giurisprudenza contabile circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative per la copertura di danni che amministratori e dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire all'ente medesimo o ad altri enti pubblici, quale conseguenza di una accertata responsabilità amministrativa o contabile.

Infatti, per una uniforme giurisprudenza contabile "il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico."³.

Occorre, inoltre, evidenziare come la traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore operata da una siffatta copertura assicurativa, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella risarcitoria è connotato proprio della responsabilità amministrativa come indicato dalla Corte Costituzionale⁴.

La giurisprudenza contabile è, inoltre, orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario.

L'ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacché in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa.

Le disposizioni normative in materia⁵ stabiliscono inoltre la nullità del "contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile".

Il divieto sancito dalla norma anche se espressamente riferito ai soli amministratori degli enti pubblici, in considerazione del riportato orientamento giurisprudenziale e della ratio della norma, è senz'altro da intendersi come riferito a tutti i dipendenti pubblici.

Il 30/09/2016 scade la polizza sottoscritta dall'Agenzia con "alcuni Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON", Sindacato IPR, mediante il corrispondente Assigeco Srl, per il periodo 30/09/2015-30/09/2016⁶, al fine di tutelarsi dall'eventuale pregiudizio economico sopra indicato.

L'Agenzia, in previsione della scadenza della polizza in oggetto, ha richiesto al broker Assiteca B.A. SpA di condurre una verifica sul mercato assicurativo, chiedendo la quotazione per la copertura assicurativa dell'Agenzia relativa all'RC Patrimoniale a tre operatori specializzati indicati dal broker stesso:

Lloyd's Sindacato IPR, mediante il corrispondente Assigeco Srl (attuale assicuratore);
Lloyd's Sindacato BDB;
Arch Insurance.

La quotazione è stata richiesta sulla base dei seguenti principali dati omogenei di copertura:

- durata polizza di due anni;
- stato di rischio esistente al momento della richiesta di quotazione⁷;
- Limite di Indennizzo: € 1.500.000 per ogni richiesta di risarcimento;
- Massimale aggregato annuo: € 5.000.000.

Ad esito della verifica, Assiteca B.A SpA ha inviato all'Agenzia una relazione circa le proposte ricevute dai tre operatori, con anche allegate le quotazioni e le condizioni di polizza dei Lloyd's BDB e di Arch Insurance, ossia delle compagnie assicuratrici diverse dall'attuale assicuratore, che si conservano agli atti.

Nella relazione il broker ha evidenziato quanto segue.

Lloyd's / Assigeco: l'attuale Assicuratore ha confermato la propria disponibilità a mantenere le condizioni economiche e normative in vigore per un periodo di ulteriori due anni. In considerazione del numero e della tipologia degli Assicurati, il premio lordo annuo richiesto ammonta ad € 7.213,00.

Lloyd's / BDB: il Sindacato BDB ha proposto un premio lordo annuo pari ad € 8.001,27, peraltro a fronte di una franchigia per sinistro pari ad € 5.000,00.

Arch Insurance: la Compagnia anglosassone ha proposto un premio lordo annuo pari ad € 7.500,02, con la precisazione che risultano esclusi tutti i sinistri e le circostanze note riportate nel questionario.

Il broker nella relazione ha espresso la propria valutazione a favore della soluzione avanzata dai Lloyd's Sindacato IPR, mediante il corrispondente Assigeco Srl, e cioè dall'attuale Assicuratore, ritenendola quella economicamente più vantaggiosa alla luce di quanto riportato ed in considerazione della pregressa sinistrosità.

Si evidenzia che le condizioni di polizza che risultano dalla scheda di copertura della polizza vigente e che vengono riconfermate dall'attuale assicuratore per un ulteriore periodo di due anni sono le seguenti:

- Limite di Indennizzo: € 1.500.000 per ogni richiesta di risarcimento
- Massimale aggregato annuo ed in caso di corresponsabilità € 5.000.000
- Franchigia per sinistro: € 5.000
- Retroattività: 09/05/2003
- Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata

Successivamente l'Agenzia, tenuto conto che a decorrere dal 30 settembre 2016 sarebbe aumentato il numero di membri in carica del nuovo consiglio di amministrazione, ha richiesto ad Assiteca B.A. Spa⁸ di ottenere l'aggiornamento della quotazione risultata più conveniente e cioè quella dell'attuale assicuratore.

Il broker ha comunicato che, in considerazione del nuovo stato di rischio, il premio lordo annuo richiesto dai Lloyd's Sindacato IPR, mediante il corrispondente Assigeco Srl, e cioè dall'attuale Assicuratore, ammonta ad € 7.863,00⁹.

Verificata la rispondenza dei dati evidenziati nella relazione del broker con quelli risultanti dalle quotazioni offerte dalle compagnie assicuratrici, ritenendo di fare proprie le considerazioni del broker in merito alla comparazione delle offerte ottenute e considerato congruo il premio richiesto dai Lloyd's Sindacato IPR, mediante il corrispondente Assigeco Srl, e cioè dall'attuale Assicuratore, nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, si ritiene di poter affidare, con affidamento diretto ai sensi dell'art. l'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016¹⁰, il servizio assicurativo RC Patrimoniale periodo 30/09/2016 – 30/09/2018 agli Assicuratori dei Lloyd's of London, Sindacato IPR, rappresentati in Italia dal Rappresentante Generale dei LLOYD'S in Italia, mediante il corrispondente Assigeco Srl ('Coverholder') per l'importo di € 15.726,00.

Tale servizio assicurativo coprendo esclusivamente i rischi in capo all'Agenzia per fatti commessi dai soggetti nell'esercizio dell'attività istituzionale, risulta conforme alla sopra richiamata disciplina normativa della materia¹¹, e può pertanto essere affidato.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191¹².

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile dell'U.O. del servizio proponente¹³ dell'Agenzia.

Applicazione

La somma di € 15.726,00 impegnata con il presente provvedimento a favore di Assiteca B.A. S.p.A. (c.f. 03653290589; P.IVA 04121950010), broker dell'Agenzia, è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 2018¹⁴, annualità 2016 e 2017 nel seguente modo:

annualità Bilancio	Importo	Codifica gestionale dell'approvando PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
2016	€ 2.987,94	700	100	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – Trasporto ferroviario"	10	01	1	110	U.1.10.04.01.999
	€ 4.875,06	700	200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – TPL	10	02	1	110	
2017	€ 2.987,94	700	100	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – Trasporto ferroviario"	10	01	1	110	
	€ 4.875,06	700	200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – TPL	10	02	1	110	

L'esigibilità dell'obbligazione riferita agli impegni di spesa assunti avverrà per € 7.863,00 entro il 31/12/2016 ed € 7.863,00 entro il 31/12/2017

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z551B6550C.

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)¹⁵ e dell'art. 37, comma 1¹⁶ del d.lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria¹⁷.

La liquidazione verrà effettuata successivamente al ricevimento, tramite Assiteca B.A. SpA, del documento di polizza riferito al servizio assicurativo in oggetto.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 30 settembre 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 30 settembre 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
------------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d'amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016

³ Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10.12.2002, n.553

⁴ Corte Costituzionale - sentenza n. 371/98

⁵ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

⁶ Polizza n. A1201539597 Rep. Contratti 199 del 14/06/2016

⁷ Con lettera prot. 7212/2016 del 09/08/2016 l'Agenzia ha trasmesso al broker i questionari compilati per ottenere la quotazione del rischio dalle compagnie assicuratrici diverse dall'attuale assicuratore. Lo stato di rischio indicato era: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Consigliere 1 Direttore generale, 1 Impiegato Amministrativo, 1 Impiegato tecnico, 2 P.O. Amministrative, 8 P.O. Tecniche.

⁸ prot. 8572/2016 del del 26/09/2016

⁹ prot. 8696/2016 del del 28/09/2016

¹⁰ Prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto.

¹¹ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

¹² "Le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

¹³ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

¹⁴ Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/04/2016

¹⁵ d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”*

¹⁶ d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”*

¹⁷ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.